

COVER STORY

CONSIGLI DI QUALITÀ

Consulenti in attesa del decreto «fantasma»

C'è chi ha perso i requisiti per i numerosi rinvii delle norme attuative

■ Con l'atteso debutto dell'Albo lo scenario per i consulenti finanziari indipendenti è destinato a mutare sensibilmente. Una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto più volte annunciato nelle ultime settimane (passato al vaglio del Consiglio dei ministri 15 giorni fa, poi è svanito per il momento nel nulla), tutti i consulenti indipendenti potranno esercitare la professione, non solo quelli che erano già in attività all'1 novembre 2007 che in questi anni hanno potuto continuare ad operare in forza del regime transitorio.

Ad oggi i "nuovi" consulenti possono solo prestare consulenza generica, ovvero devono limitarsi a consigliare la porzione di azioni o bond da detenere in portafoglio. Solo con l'iscrizione all'Albo, anche loro potranno fornire consigli personalizzati sui prodotti finanziari da inserire nell'asset allocation.

Il progetto prevede la creazione di

tre Albi distinti (attuali promotori, consulenti e società di consulenza indipendenti), sotto il cappello di un nuovo Organismo che dovrebbe occuparsi della vigilanza sugli iscritti.

I requisiti per l'iscrizione Albo per i consulenti *fee only* risalgono al 2008, anno in cui tutto avrebbe dovuto partire secondo quanto stabilito con il recepimento della Mifid, ma nel frattempo si sono create situazioni che dovranno essere sistemate. «Promotori e quadri bancari con due anni di attività negli

ultimi tre – afferma Cesare Armellini, presidente Nafop – potranno iscriversi d'ufficio al nuovo Albo, basterà essere in possesso anche del requisito di indipendenza, ossia lasciare il mandato o licenziarsi dalla banca». La stessa cosa varrà per tutti i consulenti indipendenti che al 1° novembre 2007 erano già in attività. «Poi esistono migliaia di persone – precisa Armellini – oggi iscritte all'albo dei promotori senza un mandato, che riteniamo debbano potersi registrare alla nuova sezione degli indipendenti, anche in vista del fatto che l'esame per l'iscrizione sarà praticamente lo stesso per le due figure». Senza contare chi nel frattempo si era cancellato dall'Albo e tutti quegli operatori che i requisiti li avrebbero addirittura persi per assenza delle norme attuative di riferimento sottoposte ai numerosi rinvii. «I vantaggi dell'Albo – aggiunge Massimo Scolari, segretario generale di Ascocim – sarebbero avvertiti da tutti i professionisti del settore che potrebbero ottenere una maggiore visibilità presso i risparmiatori, distinguendosi dai soggetti che oggi possono proporre sul mercato servizi d'investimento anche in assenza delle necessarie autorizzazioni». — G. Ur.

LA PAROLA CHIAVE

Consulente indipendente

Il consulente indipendente viene remunerato a parcella (*fee only*) solo dal proprio cliente e non può ricevere alcun compenso da intermediari quali ad esempio banche, Sgr o compagnie assicurative. Questa figura non svolge attività di vendita, non può avere rapporti con chi vende prodotti finanziari ma presta solo consulenza e assistenza per una corretta pianificazione degli investimenti.